



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 76 del 5 Dicembre 2023

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 04 Dicembre 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N. 14 della società A.S.D. V.E. RENDE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.69 del 23.11.2023 (squalifica del calciatore Sig. ORIENTALE CAPUTO Ivan per quattro gare).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che, secondo quanto risulta dal rapporto dell'arbitro della gara V.E. Rende - Cassano Sybaris del 19.11.2023, al 39' del primo tempo il giocatore Orientale Caputo Ivan si alzava dalla panchina, correva verso uno degli assistenti arbitrali di gara protestando in modo veemente e lo spintonava senza provocare conseguenze, per cui veniva espulso dal campo;
- che la condotta integra gli estremi della protesta di modesta violenza contro l'assistente arbitrale;
- che la sanzione deve essere ridimensionata in relazione alla natura e alla gravità dei fatti accertati;

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico del calciatore ORIENTALE Caputo Ivan a TRE giornate effettive di gara;
dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 15 della società A.S.D. ROCCA DI NETO 1966

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.70 del 24.11.2023 (squalifica del calciatore Sig. IONA Massimiliano fino al 24.11.2025).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che, ai fini di chiarire i fatti e determinare la responsabilità del giocatore Iona Massimiliano, appare necessario approfondire la fase istruttoria;

P.Q.M.

Dispone la convocazione del direttore di gara e fissa per la sua audizione alla seduta del 3 gennaio 2024.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi